



CODICE CIVILE

Art. 1837 c.c.

Libretti in favore di minori

Il minore che ha compiuto diciotto anni puo' validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salva l'opposizione del suo legale rappresentante.

Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 marzo 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Quarto — Delle obbligazioni
Titolo	III — Dei singoli contratti
Capo	XVII — Dei contratti bancari
Sezione	I — Dei depositi bancari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-1837-libretti-in-favore-di-minori/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it